

Codice A1606C

D.D. 29 maggio 2026, n. 400

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIUSA DI PESIO - PIANFEI (CN) - Intervento: taglio raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato "Lago di Pianfei". Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 400/A1606C/2026

DEL 29/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIUSA DI PESIO - PIANFEI (CN) – Intervento: taglio raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato "Lago di Pianfei". Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, legale rappresentante del Consorzio del Pesio, pervenuta dal richiedente, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5

del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

richiamato il comma 8 dell'articolo 146, sopra citato, e considerato che, ai sensi degli articoli 29, comma 2, e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha trasmesso una proposta di parere istruttorio alla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, sulla base di detta proposta, ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

vista la proposta di parere istruttorio formulata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; (allegato 2)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in merito all'intervento in oggetto; (allegato 3)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dalla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (allegato 3), sulla base della proposta di parere istruttorio formulata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si

intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESPAE/184/2026A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Comuni: CHIUSA DI PESIO - PIANFEI (CN)
Intervento: taglio raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale
denominato "Lago di Pianfei".
Istanza: Sig. ██████████, legale rappresentante del Consorzio del Pesio

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente, in data 20/03/2026, con
nota del 19/03/2026, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da
realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

visti gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica allegati all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 01/04/2026, con nota del
31/03/2026, in riscontro alla richiesta di chiarimenti e atti integrativi trasmessa da questo Settore
con prot. n. 47637/A1600A del 26/03/2026;

considerato che l'intervento previsto consiste, in linea generale, nel *"taglio raso di una
fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato Lago di Pianfei"*, che risulta
*"necessario in seguito alla realizzazione delle opere previste dagli interventi di potenziamento
dell'approvvigionamento idrico dell'esistente invaso di Pianfei mediante derivazione dal torrente
Pesio nel Comune di Chiusa Pesio e la realizzazione di una condotta di adduzione previsto dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1"*;

rilevato, dalla Relazione paesaggistica, che *“verrà realizzato il taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva per una superficie complessiva di 39.275 mq per garantire il raggiungimento della quota di massimo invaso del Bacino irriguo del lago di Pianfei”* e che *“Ad intervento completato l’area verrà completamente sommersa dall’acqua nei periodi di massimo invaso. Durante la stagione di prelievo idrico l’area verrà mantenuta priva di vegetazione arborea e arbustiva con interventi selvicolturali periodici di manutenzione idraulica”*;

rilevato, dalla Relazione forestale, che *“la superficie interessata dalla trasformazione è di 39.275 mq”* e che *“l’intervento si configura con un taglio raso ed è da interpretare come una trasformazione del bosco”, necessaria per “poter utilizzare in sicurezza e a pieno regime il potenziale dell’opera irrigua così come era stata pensata e progettata già dalla sua genesi”*;

constatato che gli interventi in progetto, per quanto rilevabile dalla tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricadono su superfici boscate, zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, e che, a seguito delle modifiche apportate alla stessa tav. P.2 di Ppr con D.G.R. n. 33-6663 del 23 marzo 2018, nella località d’intervento non sono più presenti rappresentazioni del tracciato della “Fontana Mondina” per cui gli interventi non risultano interferire con la categoria di beni paesaggistici di cui alla lett. c) del medesimo art. 142;

rilevato che, lungo le sponde del cosiddetto “Lago di Pianfei” e a margine dell’area d’intervento, risultano essere presenti tratti di viabilità, anche asfaltati, che paiono coincidere con una parte della rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE (<http://sentieri.ipla.org>), disciplinata dalla l.r. 18 febbraio 2010, n. 12, e che detta RPE, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del regolamento regionale di attuazione della stessa legge (emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R), è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano paesaggistico regionale;

verificato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l’intervento in oggetto, *“da interpretare come una trasformazione del bosco”*, è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, per quanto riferito alle *“trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati”*;

visto l’art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l’intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004;

constatato che, nella "Relazione integrativa – Paesaggio", è stato dato riscontro alle richieste di chiarimenti e approfondimenti richiesti da questo Settore (con prot. n. 47637/A1600A del 26/03/2026) e che, al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- *"L'articolo 2 dello statuto del Consorzio Irriguo (...) recita: Il Consorzio ha per scopo la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un lago collinare a scopo Irriguo (...). Risulta pertanto evidente che il Lago di Pianfei sia stato costruito per scopi irrigui. Pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 delle NTA del PPR della Regione Piemonte, pur avendo il lago un perimetro maggiore di 500 m, essendo stato costruito per scopi irrigui, i territori contermini ad esso non si intendono tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b)" del d.lgs 42/2004;*

- *"Da una ricerca effettuata presso gli uffici tecnici dei Comuni di Pianfei e Chiusa Pesio non si è a conoscenza della presenza di zone gravate da uso civico nell'area afferente al Lago di Pianfei";*

- *con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardanti la natura degli interventi in corso di realizzazione citati in Relazione paesaggistica, si rileva che "Gli interventi citati sono stati descritti per contestualizzare i lavori in corso di svolgimento, relativi ad interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'Invaso di Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche nei Comuni di Pianfei e Chiusa Pesio. Con Nota Prot. 4992/2023 il Comune di Chiusa Pesio ha comunicato al Consorzio Irriguo la non sussistenza del vincolo paesaggistico sulle aree interessate dagli interventi (...). La presente istanza è pertanto da ritenersi riferita esclusivamente ai lavori di taglio raso/trasformazione boschiva descritti negli allegati cartografici";*

- *"Le superfici boscate oggetto di trasformazione non rientrano nella fattispecie prevista dai commi 11 e 12 delle prescrizioni previste dall'art. 16 delle NTA del PPR della Regione Piemonte poiché NON ricadono all'interno di Siti Natura 2000. In merito alla prescrizione prevista dal comma 13 dell'art 16 delle suddette NTA, l'intervento risulta normato dall'art. 19 comma 2 della LR 4/2009";*

- *"I lavori consisteranno esclusivamente nel taglio raso del soprassuolo. In particolare: - NON sarà previsto l'estirpo delle ceppaie - NON saranno previsti movimenti terra - NON saranno previsti consolidamenti delle sponde, perché non necessari (...) Operativamente verrà effettuato il taglio raso del soprassuolo (...). L'esbosco avverrà su viabilità e accessi esistenti sfruttando prevalentemente il letto del lago stesso (attualmente accessibile con mezzi meccanici poiché privo di acqua)";*

rilevato, dalla "Relazione forestale" che:

- *"Il taglio risulta necessario in seguito alla realizzazione delle opere previste dagli Interventi di potenziamento dell'approvvigionamento idrico dell'esistente Invaso di Pianfei mediante derivazione dal torrente Pesio nel Comune di Chiusa Pesio e la realizzazione di una condotta di adduzione previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1.";*

- *"La realizzazione degli interventi descritti permetterà, nelle condizioni più favorevoli, il raggiungimento della quota di massimo invaso (...) mai raggiunta per insufficiente apporto idrico. Nel corso degli anni le sponde del lago sono state ricoperte da vegetazione arborea di invasione costituenti attualmente una fascia boscata perimetrale di circa 39.275 mq di superficie. Per consentire il raggiungimento della quota di massimo invaso in sicurezza sarà pertanto necessario procedere con l'abbattimento totale (taglio raso) di tutta la fascia boscata perimetrale";*

- *“l'intervento riguarda un'area boscata insediatasi nell'area destinata ad ospitare l'acqua dell'invaso del lago di Pianfei (...). Si tratta di formazioni di origine antropica derivanti dall'abbandono della coltura del castagno da frutto. La struttura prevalente è quella del ceduo o della fustaia sopra ceduo, spesso con assetto irregolare. L'infiltrazione della robinia è generalmente conseguenza di tagli di ceduazione in boschi degradati o dell'invasione secondaria da aree agricole limitrofe abbandonate”;*

- *“L'intervento si configura con un taglio raso ed è da interpretare come una trasformazione del bosco (...) esso si inserisce nel più ampio intervento finanziato dal PNRR che ha una valenza strategica e di pubblico interesse preponderante (...) rappresenta l'inevitabile conseguenza che deriva dal poter utilizzare in sicurezza e a pieno regime il potenziale dell'opera irrigua così come era stata pensata e progettata già dalla sua genesi”;*

considerato che l'intervento in progetto, riferito esclusivamente al taglio raso della vegetazione boschiva insediatasi nell'area destinata a ospitare l'acqua dell'invaso irriguo in oggetto, non appare tale da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici complessivi della località, e che gli aspetti inerenti la verifica delle compensazioni boschive, previste dalla vigente normativa in materia forestale, esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. Comunicato, prot. n. 176/AMB del 9 febbraio 2017, emanato dall'Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile);

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- per l'intervento di taglio raso in oggetto, *“da interpretare come una trasformazione del bosco”*, siano rispettate le disposizioni in materia di compensazione della superficie forestale trasformata e di mitigazione degli impatti sul paesaggio stabiliti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia forestale (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4);

- nell'ambito dei lavori di abbattimento con taglio raso del soprassuolo, e del conseguente concentramento ed esbosco, sia posta particolare cura a non alterare il sedime della viabilità compresa nella rete fruitiva, definita dall'art. 42 delle norme del Piano paesaggistico regionale, presente a margine delle aree d'intervento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione / Nome file
1	<i>Istanza di autorizzazione</i>	Istanza paesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Relazione forestale</i>	Relazione forestale.pdf.p7m
4	<i>Elaborati grafici di rilievo e di progetto con corografie e ortofotocarte</i>	Allegati cartografici.pdf.p7m
5	<i>Fotoinserimenti</i>	Fotoinserimenti.pdf.p7m

6	<i>Relazione paesaggistica integrativa</i>	Relazione integrativa - Paesaggio.pdf.p7m
7	<i>Planimetria di progetto</i>	Planimetria di dettaglio dell'intervento.pdf.p7m
8	<i>Sezioni stato di fatto e di progetto</i>	Sezioni rappresentative.pdf.p7m

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Ministero della cultura

Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Alla

Soprintendenza Speciale per
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

OGGETTO: Risposta al foglio prot. 54681 del 09/04/2026
AMBITO E SETTORE: Tutela Paesaggistica / Tutela Archeologica
DESCRIZIONE: **CHIUSA DI PESIO - (CN) E PIANFEI - (CN)**
Taglio a raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato "Lago di Pianfei"
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 09/04/2026
protocollo entrata richiesta n. 5657-A del 09/04/2026
RICHIEDENTE: Sig. [REDACTED] legale rappresentante del Consorzio del Pesio
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i. - art. 20 D.L. 13 del 24/02/2023; legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41)
Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. O di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; Art. 38, 41, Allegato I.8 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. – previgente art. 25 D.Lgs. 50/2016)
PROVVEDIMENTO: **Comunicazione - PROPOSTA DI PARERE**
DESTINATARIO: MiC - SS-PNRR

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza a firma del Dott. For. [REDACTED];

Tenuto conto che l'intervento è puntualizzato consistere, in breve, nel "taglio raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato Lago di Pianfei";

Tenuto conto di come il suddetto intervento è indicato rientrare in linee di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1;

Richiamato quanto precisato in merito a che "Il taglio risulta necessario in seguito alla realizzazione delle opere previste dagli Interventi di potenziamento dell'approvvigionamento idrico dell'esistente Invaso di Pianfei" e che "Il progetto prevede la realizzazione di alcune opere urgenti per la risoluzione delle problematiche di approvvigionamento idrico";

Preso atto dalla Relazione paesaggistica, che "verrà realizzato il taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva per una superficie complessiva di 39.275 mq per garantire il raggiungimento della quota di massimo invaso del Bacino irriguo del lago di Pianfei" e che "Ad intervento completato l'area verrà completamente sommersa dall'acqua nei periodi di massimo invaso. Durante la stagione di prelievo idrico l'area verrà mantenuta priva di vegetazione arborea e arbustiva con interventi selvicolturali periodici di manutenzione idraulica";

Tenuto conto di come "la superficie interessata dalla trasformazione è di 39.275 mq" e che "l'intervento si configura con un taglio raso ed è da interpretare come una trasformazione del bosco", necessaria per "poter utilizzare in sicurezza e a pieno regime il potenziale dell'opera irrigua così come era stata pensata e progettata già dalla sua genesi";

Considerato come l'intervento in oggetto sia indicato ricadere esclusivamente in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. vincolo ex art. 142, comma 1 lett. g) - i Territori coperti da foreste e boschi;

Richiamato quanto constatato dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale nella nota prot. 54681 del 09/04/2026 che "gli interventi in progetto, per quanto rilevabile dalla tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricadono su superfici boscate, zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, e che, a seguito delle modifiche apportate alla stessa tav. P.2 di Ppr con D.G.R. n. 33-6663 del 23 marzo 2018,

nella località d'intervento non sono più presenti rappresentazioni del tracciato della "Fontana Mondina" per cui gli interventi non risultano interferire con la categoria di beni paesaggistici di cui alla lett. c) del medesimo art. 142";

Preso atto dell'avvenuta verifica da parte del proponente circa la non sussistenza delle tutele di cui all'art. 15, comma 2 delle NTA del PPR, *"pur avendo il lago un perimetro maggiore di 500 m, essendo stato costruito per scopi irrigui, i territori contermini ad esso non si intendono tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b)";*

Visto altresì come venga precisato che da *"ricerca effettuata presso gli uffici tecnici dei Comuni di Pianfei e Chiusa Pesio non si è a conoscenza della presenza di "zone gravate da uso civico" nell'area afferente al Lago di Pianfei";*

Preso atto di come venga chiarito dal proponente, su richiesta dell'Amministrazione precedente, che *"La presente istanza è pertanto da ritenersi riferita esclusivamente ai lavori di taglio raso/trasformazione boschiva descritti negli allegati cartografici";*

Visto quanto altresì precisato in ragione di cui Le superfici boscate oggetto di trasformazione non rientrano nella fattispecie prevista dai commi 11 e 12 delle prescrizioni previste dall'art. 16 delle NTA del PPR (essendo luogo estraneo ai Siti Natura 2000) e come In merito alla prescrizione prevista dal comma 13 dell'art 16 delle suddette NTA, l'intervento è indicato risultare normato dall'art. 19 comma 2 della LR 4/2009;

Visto quanto chiarito in merito a che *"NON sarà previsto l'estirpo delle ceppaie, NON saranno previsti movimenti terra, NON saranno previsti consolidamenti delle sponde, perché non necessari";*

Richiamato come nel par. 5.1 Carta forestale della relazione paesaggistica redatta dal dott. for. Giorgio Curetti venga puntualizzato che *"Il soprassuolo forestale interessato dall'intervento rientra prevalentemente nella Categoria forestale dei Castagneti. In particolare, si inquadra come tipo forestale codificati CA20X – Variante CA20A (Castagneto mesoneutrofilo a salvia glutinosa delle Alpi, var. con robinia)";* visto come sia puntualizzato che *"Si tratta di formazioni di origine antropica derivanti dall'abbandono della coltura del castagno da frutto. La struttura prevalente è quella del ceduo o della fustaia sopra ceduo, spesso con assetto irregolare. L'infiltrazione della robinia è generalmente conseguenza di tagli di ceduazione in boschi degradati o dell'invasione secondaria da aree agricole limitrofe abbandonate";*

Preso atto altresì come venga chiarito che i suddetti boschi sono *"considerati cenosi instabili di origine antropica. Se lasciati alla libera evoluzione, tendono a essere sostituiti da formazioni miste di latifoglie mesofile (come il Quercotiglieto o la Faggeta eutrofica)";*

Tenuto conto di come la relazione forestale chiarisca che *"l'intervento riguarda un'area boscata insediatasi nell'area destinata ad ospitare l'acqua dell'invaso del lago di Pianfei (...). Si tratta di formazioni di origine antropica derivanti dall'abbandono della coltura del castagno da frutto. La struttura prevalente è quella del ceduo o della fustaia sopra ceduo, spesso con assetto irregolare. L'infiltrazione della robinia è generalmente conseguenza di tagli di ceduazione in boschi degradati o dell'invasione secondaria da aree agricole limitrofe abbandonate";*

Preso atto di come tra le opere di mitigazione è intenzione del proponente *"cercare di mantenere in piedi gli esemplari arborei radicati ai margini della viabilità esistente perimetrale";*

Richiamato il parere *favorevole condizionato* di cui alla nota prot. 54681 del 09/04/2026 della Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale contenente relazione prescritta dall'art. 146, comma 5, trattandosi di intervento compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, per quanto riferito alle *"trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati"* ed in particolare come sia precisato che *"l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004";*

Tutto ciò premesso, preso atto della documentazione depositata agli, delle fotosimulazioni prodotte ed in particolare riferimento alla relazione paesaggistica e forestale, viste le specifiche prodotte a seguito di richiesta integrativa formulata dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (cfr. nota prot. 47637 del 26/03/2026), considerato che l'intervento in progetto, riferito esclusivamente al taglio raso della vegetazione boschiva insediatasi nell'area destinata a ospitare l'acqua dell'invaso irriguo in oggetto, non appare comunque tale da recare sensibile pregiudizio ai caratteri paesaggistici complessivi della località, e che gli aspetti inerenti la verifica delle compensazioni boschive, previste dalla vigente normativa in materia forestale, esulano dalle valutazioni di questo Ufficio, richiamato il parere favorevole condizionato della Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, questa Soprintendenza, esclusivamente in relazione ai soli aspetti di propria competenza inerenti la compatibilità paesaggistica per le opere proposte, **propone parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, riferite esclusivamente al taglio raso della vegetazione boschiva insediatasi nell'area destinata a ospitare l'acqua dell'invaso irriguo in oggetto, concordando con quanto indicato nelle prescrizioni di cui al parere espresso dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec-cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Occidentale (cfr. prot. 54681 del 09/04/2026), che si riportano a seguire:

- Per l'intervento di taglio raso in oggetto, "*da interpretare come una trasformazione del bosco*", siano rispettate le disposizioni in materia di compensazione della superficie forestale trasformata e di mitigazione degli impatti sul paesaggio stabiliti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia forestale (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4);
- Nell'ambito dei lavori di abbattimento con taglio raso del soprassuolo, e del conseguente concentramento ed esbosco, sia posta particolare cura a non alterare il sedime della viabilità compresa nella rete fruttiva, definita dall'art. 42 delle norme del Piano paesaggistico regionale, presente a margine delle aree d'intervento.

Per quanto concerne la **tutela archeologica**, considerato che le opere non sono soggette alle norme del DLgs 36/2023 e s.m.i, per quanto di competenza non si richiede l'attivazione delle azioni di verifica archeologica ex All. I,8, art. 1, c. 7 del D.Lgs. 36/2023.

Si richiama comunque la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite di beni o contesti archeologici (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e L. 22/2022) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere.

La documentazione progettuale è stata trasmessa a codesto Ufficio dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (cfr. nota prot. 54981 del 09/04/2026) come da indicazione della Circolare n. 2 del 07/04/2023 della stessa SSPNRR e come da nostra comunicazione inoltrata all'Ente richiedente con prot. n. 5149-P del 17/04/2023.

Si conserva agli atti d'archivio copia della documentazione recepita per via telematica e si resta in attesa delle determinazioni e del provvedimento finale di codesta SSPNRR.

Allegato 1: si trasmette la presente proposta di autorizzazione anche in formato editabile;

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

I funzionari referenti per il territorio

TUTELA PAESAGGISTICA: arch. Massimo Nappo

TUTELA ARCHEOLOGICA: dott. Gianbattista Garbarino e Francesco Rubat Borel



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec-cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Ministero della cultura

Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Alla

Soprintendenza Speciale per
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

OGGETTO: Risposta al foglio prot. 54681 del 09/04/2026
AMBITO E SETTORE: Tutela Paesaggistica / Tutela Archeologica
DESCRIZIONE: **CHIUSA DI PESIO - (CN) E PIANFEI - (CN)**
Taglio a raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato "Lago di Pianfei"
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 09/04/2026
protocollo entrata richiesta n. 5657-A del 09/04/2026
RICHIEDENTE: Sig. [REDACTED] legale rappresentante del Consorzio del Pesio
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i. - art. 20 D.L. 13 del 24/02/2023; legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41)
Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. O di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; Art. 38, 41, Allegato I.8 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. – previgente art. 25 D.Lgs. 50/2016)
PROVVEDIMENTO: **Comunicazione - PROPOSTA DI PARERE**
DESTINATARIO: MiC - SS-PNRR

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza a firma del Dott. For. [REDACTED];

Tenuto conto che l'intervento è puntualizzato consistere, in breve, nel "taglio raso di una fascia boscata radicata sul perimetro dell'invaso artificiale denominato Lago di Pianfei";

Tenuto conto di come il suddetto intervento è indicato rientrare in linee di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1;

Richiamato quanto precisato in merito a che "Il taglio risulta necessario in seguito alla realizzazione delle opere previste dagli Interventi di potenziamento dell'approvvigionamento idrico dell'esistente Invaso di Pianfei" e che "Il progetto prevede la realizzazione di alcune opere urgenti per la risoluzione delle problematiche di approvvigionamento idrico";

Preso atto dalla Relazione paesaggistica, che "verrà realizzato il taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva per una superficie complessiva di 39.275 mq per garantire il raggiungimento della quota di massimo invaso del Bacino irriguo del lago di Pianfei" e che "Ad intervento completato l'area verrà completamente sommersa dall'acqua nei periodi di massimo invaso. Durante la stagione di prelievo idrico l'area verrà mantenuta priva di vegetazione arborea e arbustiva con interventi selvicolturali periodici di manutenzione idraulica";

Tenuto conto di come "la superficie interessata dalla trasformazione è di 39.275 mq" e che "l'intervento si configura con un taglio raso ed è da interpretare come una trasformazione del bosco", necessaria per "poter utilizzare in sicurezza e a pieno regime il potenziale dell'opera irrigua così come era stata pensata e progettata già dalla sua genesi";

Considerato come l'intervento in oggetto sia indicato ricadere esclusivamente in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. vincolo ex art. 142, comma 1 lett. g) - i Territori coperti da foreste e boschi;

Richiamato quanto constatato dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale nella nota prot. 54681 del 09/04/2026 che "gli interventi in progetto, per quanto rilevabile dalla tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricadono su superfici boscate, zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, e che, a seguito delle modifiche apportate alla stessa tav. P.2 di Ppr con D.G.R. n. 33-6663 del 23 marzo 2018,

nella località d'intervento non sono più presenti rappresentazioni del tracciato della "Fontana Mondina" per cui gli interventi non risultano interferire con la categoria di beni paesaggistici di cui alla lett. c) del medesimo art. 142";

Preso atto dell'avvenuta verifica da parte del proponente circa la non sussistenza delle tutele di cui all'art. 15, comma 2 delle NTA del PPR, *"pur avendo il lago un perimetro maggiore di 500 m, essendo stato costruito per scopi irrigui, i territori contermini ad esso non si intendono tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b)";*

Visto altresì come venga precisato che da *"ricerca effettuata presso gli uffici tecnici dei Comuni di Pianfei e Chiusa Pesio non si è a conoscenza della presenza di "zone gravate da uso civico" nell'area afferente al Lago di Pianfei";*

Preso atto di come venga chiarito dal proponente, su richiesta dell'Amministrazione precedente, che *"La presente istanza è pertanto da ritenersi riferita esclusivamente ai lavori di taglio raso/trasformazione boschiva descritti negli allegati cartografici";*

Visto quanto altresì precisato in ragione di cui Le superfici boscate oggetto di trasformazione non rientrano nella fattispecie prevista dai commi 11 e 12 delle prescrizioni previste dall'art. 16 delle NTA del PPR (essendo luogo estraneo ai Siti Natura 2000) e come In merito alla prescrizione prevista dal comma 13 dell'art 16 delle suddette NTA, l'intervento è indicato risultare normato dall'art. 19 comma 2 della LR 4/2009;

Visto quanto chiarito in merito a che *"NON sarà previsto l'estirpo delle ceppaie, NON saranno previsti movimenti terra, NON saranno previsti consolidamenti delle sponde, perché non necessari";*

Richiamato come nel par. 5.1 Carta forestale della relazione paesaggistica redatta dal dott. for. Giorgio Curetti venga puntualizzato che *"Il soprassuolo forestale interessato dall'intervento rientra prevalentemente nella Categoria forestale dei Castagneti. In particolare, si inquadra come tipo forestale codificati CA20X – Variante CA20A (Castagneto mesoneutrofilo a salvia glutinosa delle Alpi, var. con robinia)";* visto come sia puntualizzato che *"Si tratta di formazioni di origine antropica derivanti dall'abbandono della coltura del castagno da frutto. La struttura prevalente è quella del ceduo o della fustaia sopra ceduo, spesso con assetto irregolare. L'infiltrazione della robinia è generalmente conseguenza di tagli di ceduzione in boschi degradati o dell'invasione secondaria da aree agricole limitrofe abbandonate";*

Preso atto altresì come venga chiarito che i suddetti boschi sono *"considerati cenosi instabili di origine antropica. Se lasciati alla libera evoluzione, tendono a essere sostituiti da formazioni miste di latifoglie mesofile (come il Quercotiglieto o la Faggeta eutrofica)";*

Tenuto conto di come la relazione forestale chiarisca che *"l'intervento riguarda un'area boscata insediatasi nell'area destinata ad ospitare l'acqua dell'invaso del lago di Pianfei (...). Si tratta di formazioni di origine antropica derivanti dall'abbandono della coltura del castagno da frutto. La struttura prevalente è quella del ceduo o della fustaia sopra ceduo, spesso con assetto irregolare. L'infiltrazione della robinia è generalmente conseguenza di tagli di ceduzione in boschi degradati o dell'invasione secondaria da aree agricole limitrofe abbandonate";*

Preso atto di come tra le opere di mitigazione è intenzione del proponente *"cercare di mantenere in piedi gli esemplari arborei radicati ai margini della viabilità esistente perimetrale";*

Richiamato il parere *favorevole condizionato* di cui alla nota prot. 54681 del 09/04/2026 della Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale contenente relazione prescritta dall'art. 146, comma 5, trattandosi di intervento compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, per quanto riferito alle *"trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati"* ed in particolare come sia precisato che *"l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004";*

Tutto ciò premesso, preso atto della documentazione depositata agli, delle fotosimulazioni prodotte ed in particolare riferimento alla relazione paesaggistica e forestale, viste le specifiche prodotte a seguito di richiesta integrativa formulata dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (cfr. nota prot. 47637 del 26/03/2026), considerato che l'intervento in progetto, riferito esclusivamente al taglio raso della vegetazione boschiva insediatasi nell'area destinata a ospitare l'acqua dell'invaso irriguo in oggetto, non appare comunque tale da recare sensibile pregiudizio ai caratteri paesaggistici complessivi della località, e che gli aspetti inerenti la verifica delle compensazioni boschive, previste dalla vigente normativa in materia forestale, esulano dalle valutazioni di questo Ufficio, richiamato il parere favorevole condizionato della Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, questa Soprintendenza, esclusivamente in relazione ai soli aspetti di propria competenza inerenti la compatibilità paesaggistica per le opere proposte, **propone parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, riferite esclusivamente al taglio raso della vegetazione boschiva insediatasi nell'area destinata a ospitare l'acqua dell'invaso irriguo in oggetto, concordando con quanto indicato nelle prescrizioni di cui al parere espresso dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec-cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Occidentale (cfr. prot. 54681 del 09/04/2026), che si riportano a seguire:

- Per l'intervento di taglio raso in oggetto, "*da interpretare come una trasformazione del bosco*", siano rispettate le disposizioni in materia di compensazione della superficie forestale trasformata e di mitigazione degli impatti sul paesaggio stabiliti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia forestale (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4);
- Nell'ambito dei lavori di abbattimento con taglio raso del soprassuolo, e del conseguente concentramento ed esbosco, sia posta particolare cura a non alterare il sedime della viabilità compresa nella rete fruttiva, definita dall'art. 42 delle norme del Piano paesaggistico regionale, presente a margine delle aree d'intervento.

Per quanto concerne la **tutela archeologica**, considerato che le opere non sono soggette alle norme del DLgs 36/2023 e s.m.i, per quanto di competenza non si richiede l'attivazione delle azioni di verifica archeologica ex All. I,8, art. 1, c. 7 del D.Lgs. 36/2023.

Si richiama comunque la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite di beni o contesti archeologici (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e L. 22/2022) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere.

La documentazione progettuale è stata trasmessa a codesto Ufficio dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (cfr. nota prot. 54981 del 09/04/2026) come da indicazione della Circolare n. 2 del 07/04/2023 della stessa SSPNRR e come da nostra comunicazione inoltrata all'Ente richiedente con prot. n. 5149-P del 17/04/2023.

Si conserva agli atti d'archivio copia della documentazione recepita per via telematica e si resta in attesa delle determinazioni e del provvedimento finale di codesta SSPNRR.

Allegato 1: si trasmette la presente proposta di autorizzazione anche in formato editabile;

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

I funzionari referenti per il territorio

TUTELA PAESAGGISTICA: arch. Massimo Nappo

TUTELA ARCHEOLOGICA: dott. Gianbattista Garbarino e Francesco Rubat Borel



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec-cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N